

**IT ECONOMICO E TECNOLOGICO
NIZZOLA**

**REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA**

**Rev. a.s 2025-2028
Aggiornamento a.s 2025-2026**

Art. 1

CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Nel rispetto dello «Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria» (cfr. DPR n.249 del 24 giugno 1998 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007), il presente regolamento indica i diritti e i doveri degli studenti e individua i comportamenti che danno luogo a mancanze disciplinari. Esso definisce anche i soggetti titolati a prendere le decisioni disciplinari, i tipi di sanzioni e le modalità della loro applicazione.

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti che si verificano durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi altra attività connessa con la vita scolastica (assemblee, partecipazione ad attività pomeridiane, progetti, uscite sul territorio, visite di istruzione, ecc)

Il Regolamento si rifà ai seguenti principi ispiratori:

- la responsabilità disciplinare è personale;
- Le sanzioni disciplinari sono adottate solo dopo adeguata verifica delle responsabilità.
- nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, a meno di un comportamento altamente lesivo nei confronti dell'ambiente scolastico e delle persone;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; influisce solo sul voto di condotta
- ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza;
- i provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità;
- le sanzioni sono generalmente temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerta, se possibile ed opportuna, l'opzione di convertire la sanzione in attività di natura sociale o culturale a favore della comunità scolastica;
- per sanzioni particolarmente gravi permane la possibilità di allontanare lo studente dall'istituto in via definitiva.

Art. 2
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Ciascun studente ha diritto:

- a. ad una formazione culturale qualificata che favorisca il pieno sviluppo della sua personalità, sia aperta all'esperienza della diversità e attenta alle tematiche di attualità;
- b. ad essere sostenuto nel processo di autovalutazione per poter riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, anche attraverso un'adeguata valorizzazione del merito;
- c. ad un'informazione tempestiva, chiara e motivata sulle regole della vita scolastica e sulle valutazioni di condotta e di profitto;
- d. alla partecipazione attiva alla vita scolastica attraverso assemblee, riunioni, associazioni e ogni altra legittima iniziativa;
- e. ad un ambiente scolastico che favorisca la libertà e la creatività;
- f. alla sicurezza e alla privacy.

2. I doveri degli studenti sono:

- a. la frequenza scolastica puntuale e regolare;
- b. l'impegno e la continuità nel lavoro scolastico e nello studio;
- c. il rispetto verso le personee gli ambienti scolastici, l'esercizio del senso di responsabilità, l'impegno a favorire relazioni positive e solidali;
- d. l'osservanza delle norme scolastiche e delle disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola;

Art. 3
COMPORTEMENTI SANZIONABILI: PRINCIPI GENERALI

I comportamenti sanzionabili sono riassumibili nel seguente elenco:

Sez.1

- disturbo dell'attività didattica;
- ingiustificati ritardi, frequenti ed abituali (possibili 10 ritardi ed 10 uscite anticipate in un anno).
- uscite dalla classe senza autorizzazione;
- inosservanza degli orari in genere, in particolare al rientro dall'intervallo e durante i cambi orari dei docenti;
- alterazioni di documenti e/o firme;
- mancato rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale, dei compagni;
- violazione delle disposizioni organizzative del regolamento d'Istituto e delle norme di sicurezza;
- uso non didattico dei cellulari e dispositivi elettronici (I-phone, smartphone, ecc) in aula durante le lezioni. Cellulari, I-phone, smartphone, andranno depositati nell'apposita sacca porta cellulari posta in tutte le aule dell'Istituto, seguendo l'ordine numerico del registro elettronico; altri dispositivi personali dovranno essere

lasciati nello zaino);

- utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti e/o non consoni al decoro della scuola;
- utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico;
- danneggiamento di locali e strutture;
- furti ed atti di vandalismo
- atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile della comunità scolastica;
- violenza fisica e/o verbale
- detenzione di oggetti pericolosi;
- introduzione e uso di alcol o sostanze illecite;
- introduzione e diffusione di pubblicazioni non consone al decoro;
- fumare in tutti gli spazi della scuola;
- diffusione in rete o sui social sotto forma di foto, riprese video o vocali delle attività svolte in istituto;
- mancato rispetto del codice di abbigliamento approvato dall'istituto;

Si comunica che, ai sensi dell'art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli minorenni per qualsiasi fatto illecito per i quali questi ultimi si rendano autori.

Art. 4
SANZIONI E PROCEDURE PER LA LORO COMMINAZIONE

Rimane fissato il principio di garanzia che in ogni procedimento disciplinare deve essere data allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni o giustificazioni a discolpa del comportamento scorretto messo in atto, a meno di un comportamento altamente lesivo nei confronti dell'ambiente scolastico e delle persone.

TIPOLOGIE DI SANZIONI

- A) RICHIAMO VERBALE:** può essere attuato da tutti i soggetti adulti presenti nella scuola nei confronti degli studenti che commettono lievi infrazioni alle norme di comportamento;
- B) NOTA DISCIPLINARE:** è comminata da parte dei Docenti del Consiglio di classe (ne viene data comunicazione tramite il registro elettronico alla famiglia);
- C) AMMONIZIONE** scritta da parte del Preside (ne viene data comunicazione scritta alla famiglia);
- D) ALLONTANAMENTO** dalle lezioni (per un periodo non superiore ai 15 giorni) disposto dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata convocato in seduta straordinaria;
- E) ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti del Consiglio di Classe;
- F) ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti del Consiglio di Classe;
- G) ESCLUSIONE** dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti del Consiglio di Classe.

In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire elementi di valutazione di gravità del comportamento come intenzionalità e/o reiterazione.

Qualora il fatto commesso sia passibile di denuncia alle autorità competenti, la stessa può essere effettuata dalla persona che ha subito il danno o dal Dirigente Scolastico in qualità di legale rappresentante dell'Istituto e per il livello di responsabilità insite nel ruolo.

In caso di denuncia per fatti avvenuti in Istituto, o che abbiano attinenza con le sue attività, effettuata da persona diversa dal Dirigente Scolastico, il denunciante è tenuto a darne comunicazione allo stesso.

L'Istituto s'impegna in ogni caso, con la collaborazione della famiglia, dei servizi sociali e di tutte le risorse del territorio ad intervenire in tutti i modi possibili per favorire il rientro dell'alunno nella comunità scolastica.

Nel caso di alunni minorenni la comminazione delle sanzioni disciplinari precedentemente illustrate si accompagna alla **convocazione dei genitori** che può essere scritta o telefonica in relazione al grado di urgenza ed è effettuata dalla Segreteria su richiesta del Coordinatore di classe o dal Coordinatore di classe stesso su segnalazione dell'insegnante che rileva il comportamento scorretto dello studente. È finalizzata a un colloquio diretto tra insegnante, genitore, studente, ed eventualmente Dirigente o suo collaboratore, per

discutere sull'atteggiamento scorretto messo in atto dall'allievo. La sintesi del colloquio deve essere verbalizzata su apposita scheda controfirmata da tutti i presenti e da conservare agli atti perché deve rimanere traccia dell'avvenuto colloquio con la famiglia.

In ogni caso occorrerà evitare che l'applicazione di una sanzione disciplinare determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una particolare attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio (ad eccezione delle condizioni per cui sarà necessario comminare la sanzione di cui ai punti F) e G).

ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI

H) Esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi d'istruzione

Nel caso in cui lo studente sia incorso in provvedimenti disciplinari gravi o ripetuti di cui al presente regolamento, il Consiglio di classe può deliberare la sua non partecipazione alle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione.

I) Risarcimento, sostituzione o reintegrazione di un bene danneggiato.

È richiesto dall'Istituto alla famiglia dello studente che commette un fatto grave e volontario teso a danneggiare le strutture o gli spazi della scuola o beni di proprietà di soggetti presenti nella scuola.

Il provvedimento viene adottato su segnalazione del Consiglio di classe o del Dirigente Scolastico sulla base di una relazione che individua il fatto commesso, e i soggetti coinvolti.

Nel caso di risarcimento l'ammontare può avere un importo massimo pari al costo documentato di ripristino del bene danneggiato.

La congruità del bene reintegrato o sostituito deve essere corrispondente a quello danneggiato.

In un regime scolastico di tipologia DADA, il risarcimento del danno arrecato in un'aula ad arredi o struttura, qualora non sia possibile individuare il responsabile, verrà richiesto a tutte le classi che hanno lezione nell'aula in questione.

Qualora il bene danneggiato sia di proprietà di un ente o soggetto diverso dall'Istituto scolastico, l'azione di richiesta di risarcimento, sostituzione o reintegrazione può essere avanzata al Dirigente Scolastico dal proprietario stesso.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOTO DI CONDOTTA E SANZIONI DISCIPLINARI

La legge del 1° ottobre 2024 n. 150 prevede nuove disposizioni in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole superiori.

Di seguito i punti principali:

- Se il comportamento è valutato inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
- Se uno studente riceve un voto di comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di Classe assegna un

elaboratocritico in materia di Cittadinanza. Se a riportare una valutazione pari a sei decimi è uno studente di quinta superiore, questi dovrà presentare l'elaborato all'Esame di Stato.

- Valutazione periodica e finale: la valutazione di comportamento che scende sotto i sei decimi durante l'anno può comportare la partecipazione a attività di approfondimento sui comportamenti errati.
 - Il voto di comportamento può influire sul punteggio massimo di credito scolastico, che può essere attribuito se lo studente ottiene un voto pari o superiore a nove decimi.
 - l'alunno che ha subito fino a due giorni di sospensione dalle lezioni svolgerà attività scolastiche su temi legati ai comportamenti messi in atto ed è prevista la stesura di un elaborato finale. **Nel caso di sospensioni più lunghe dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.**

- Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

Art. 5

ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE

Ai sensi dall'art. 4, comma 6 dello Statuto Studentesse e Studenti i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe allargato a tutte le sue componenti, compresi gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi.

Il Consiglio di Classe non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9 -Statuto studentesse e studenti) sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie :

- a) devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis Statuto studentesse e studenti) sono irrogate da parte del Consiglio d'Istituto, in base alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter Statuto Studentesse e Studenti) : nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 7 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

Con delibera del Consiglio d'Istituto del 20/09/2020 è stato approvato il seguente provvedimento: il Dirigente Scolastico, in casi di particolare gravità, può intervenire tempestivamente e disporre in autonomia l'allontanamento immediato dall'Istituto dello studente per uno o più giorni (fino ad un massimo di 15 giorni) e/o per le residue ore della giornata scolastica affidandolo alla tutela dei genitori senza la convocazione del Consiglio di classe.

La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli Esami di Stato, occorre esplicitare i motivi per cui non sia possibile attuare interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Consiglio di Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 6 IMPUGNAZIONI

- 1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ad un apposito organo di garanzia, interno alla scuola da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L'Organo di garanzia del quale nella scuola secondaria superiore fa parte almeno un rappresentante degli studenti, è disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
- 2) Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Organo di Garanzia regionale dell'USR (D.P.R. 235/98 integrato con D.P.R. 235/07, art.5), previo pronunciamento sulla legalità dell'impugnazione da parte dell'organo di garanzia interno.

Art. 7
INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

Nella seguente tabella vengono riassunte le sanzioni disciplinari previste in relazione alla tipologia di infrazione; vengono anche dettagliati gli organi competenti alla loro comminazione. Tale elenco non è da considerarsi esaustivo. Nel caso di infrazioni non contemplate nella casistica sottostante, l'individuazione della sanzione sarà effettuata per analogia.

Per facilitare la lettura della tabella si richiamano le tipologie di sanzioni contemplate dal regolamento di disciplina:

- A) RICHIAMO VERBALE:** può essere attuato da tutti i soggetti adulti presenti nella scuola nei confronti degli studenti che commettono lievi infrazioni alle norme di comportamento;
- B) NOTA DISCIPLINARE:** è comminata da parte dei Docenti del Consiglio di classe (ne viene data comunicazione tramite il registro elettronico alla famiglia);
- C) AMMONIZIONE** scritta da parte del Preside (ne viene data comunicazione scritta alla famiglia);
- D) ALLONTANAMENTO** dalle lezioni (per un periodo non superiore ai 15 giorni) disposto dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata convocato in seduta straordinaria;
- E) ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti del Consiglio di Classe;
- F) ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti del Consiglio di Classe;
- G) ESCLUSIONE** dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti del Consiglio di Classe;
- H) ESCLUSIONE** dello studente dalla partecipazione a visite e viaggi d'istruzione;
- I) RISARCIMENTO, SOSTITUZIONE O REINTEGRAZIONE DI UN BENE DANNEGGIATO** da parte dello studente che ha commesso il danno

A) Comportamenti incompatibili con l'attività didattica	Sanzioni	Organo competente a disporre la sanzione
Ritardi frequenti ed abituali all'inizio delle lezioni/uscite anticipate frequenti ed abituali (sono possibili 10 ritardi e 10 uscite anticipate in un anno; dopo 2 ulteriori ritardi il comportamento sarà necessariamente sanzionabile con sanzione di tipo B)	B	DS, docente
Inosservanza degli orari in genere, in particolare al rientro dall'intervallo e durante i cambi orari dei docenti.	A - B	DS, docente , collaboratore scolastico
Uscite non autorizzate dall'aula	B	DS, docente
Assenze ripetute, non motivate o non giustificate	A-B-C	DS, docente
Abbandono dell'istituto senza permesso	C-D	Ds, Consiglio di Classe

B) Comportamenti incompatibili con l'attività didattica	Sanzioni	Organo competente a disporre la sanzione
Disturbo della lezione e impedimento del normale svolgimento dell'attività didattica ordinaria / Digitale Integrata/o attività di recupero nei corsi extra curricolari	A – B - C	DS, docente
Utilizzo non autorizzato dai docenti del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni	A - B - C	DS, docente

C) Comportamenti lesivi nei confronti delle persone o della proprietà altrui	Sanzioni	Organo competente a disporre la sanzione
Linguaggio scurrile all'interno della scuola	A – B - C	DS, docente, Consiglio di classe
Aggressioni verbali, gesti offensivi nei confronti del Dirigente scolastico, docenti, personale scolastico e compagni (anche in eventuale ambiente virtuale in cui potrebbe svolgersi la Didattica Digitale Integrata)	B – C - D – E - F	DS, docente, Consiglio di classe
Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri	B - C – D - E - F	DS, docente, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto
Vestiaro non consono ad un ambiente scolastico (come da codice abbigliamento adottato dall'Istituto-allegato B al presente regolamento)	A-B-C	DS, docente,
Minacce o aggressione fisica	B - C - D - E - F	DS, docente, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto
Comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone	B - C- D - E - F	DS, docente, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto
Danni a oggetti, materiali didattici, indumenti altrui	A -B-C- D- con eventuale risarcimento	DS, docente, Consiglio di classe,
Furto di beni personali	B - C- D - E -F-G con possibile segnalazione alle autorità competenti	DS, docente, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto

Atti che si configurano come bullismo o cyberbullismo	B - C - D - E - F	DS, docente, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto
Diffusione in rete di foto, registrazioni, immagini riguardanti lo svolgimento della normale attività didattica da parte di docenti e/o compagni	B - C - D - E – F con eventuale segnalazione all'autorità competente	DS, docente, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto
INTEGRAZIONE COMPORAMENTI SANZIONABILI LEGATI alla DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		
Diffusione non autorizzata di foto o registrazioni relative a persone presenti alle videolezioni	B-C- D- con possibile segnalazione alle autorità competenti	DS, docente, Consiglio di classe
Diffusione in rete di registrazioni, fotografia, screenshot relativi all'attività in DDI.	B-C- D-H con possibile segnalazione alle autorità competenti	DS, docente, Consiglio di classe
Comunicazione del link o password di accesso alle piattaforme per le lezioni online a terzi	A -B-C- D	DS, docente, Consiglio di classe
Mantenere la telecamera spenta durante le lezioni	A-B	Docenti
Assumere comportamenti offensivi nei confronti del docente e dei compagni durante la videolezione (mangiare, bere, presentarsi con abbigliamento non consono, utilizzare linguaggio scurrile, navigare in altri siti mentre si sta svolgendo la lezione, etc)	B-C-D	DS, docente, Consiglio di classe

D) Comportamenti contrari al rispetto delle norme di sicurezza e salute	Sanzioni	Organo competente a disporre la sanzione
Fumare in tutti gli spazi della scuola	A (oltre sanzione pecuniaria prevista dalla legge Lorenzin del 2014)	DS, docenti
Violazione volontaria del regolamento delle aule, dei laboratori, degli spazi didattici	A-B-C-D	DS-docenti- Consiglio di classe
Detenzione oggetti pericolosi	D-E-F	DS-docenti- Consiglio di classe, Consiglio d'Istituto

Introduzione e/o uso di sostanze illecite (alcolici e/o droghe) in Istituto	E-F-G-H	DS-docenti- Consiglio di classe, Consiglio d'Istituto
INTEGRAZIONE COMPORAMENTI SANZIONABILI PER REGOLAMENTO DADA		
Mancato rispetto regole di movimento all'interno dell'istituto	A-B-C	DS-docenti (anche se rilevati dai collaboratori scolastici)
E) Comportamenti lesivi nei confronti di oggetti e strutture	Sanzioni	Organo competente a disporre la sanzione
Danneggiamento di locali e strutture	A-B-C-D-E-F con eventuale risarcimento	DS-docenti- Consiglio di classe- Consiglio d'Istituto
Atti di vandalismo	B-C-D-E-F con eventuale risarcimento	DS-docenti- Consiglio di classe- Consiglio d'Istituto
Accedere ad aree riservate del registro elettronico	B-C-D-E-F-G con eventuale segnalazione ad autorità competente	DS-docenti- Consiglio di classe- Consiglio d'Istituto
Appropriarsi dei dati di accesso al registro elettronico di terzi	B-C-D-E-F-G con eventuale segnalazione ad autorità competente	DS-docenti- Consiglio di classe- Consiglio d'Istituto
Modificare dati del registro elettronico	B-C-D-E-F-G con eventuale segnalazione ad autorità competente	DS-docenti- Consiglio di classe- Consiglio d'Istituto

Art 8

VIOLAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO

In attuazione della **Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025** emanata dal Ministro dell'Istruzione e del Merito è stato introdotto il **divieto generalizzato di utilizzo del telefono cellulare durante l'orario scolastico da parte degli studenti**.

E' prevista l'introduzione di specifiche sanzioni disciplinari progressive per chi violi le disposizioni sul divieto d'uso dei cellulari in un'ottica formativa e non meramente sanzionatoria.

- **1^aviolazione: Richiamo verbale e conseguente sanzione educativa scritta**
 - ✓ **Descrizione sanzione:** richiamo verbale al mancato deposito del telefono cellulare ed eventuale nota disciplinare sul registro qualora l'alunno si rifiuti di ottemperare alla regola.
 - ✓ **Finalità:** responsabilizzare l'alunno coinvolgendo anche la famiglia.

- **Dalla 3^aviolazione registrata con nota scritta: provvedimento formale**
 - ✓ **Descrizione sanzione:**
 - Sospensione di 1 giorno (con obbligo di frequenza)
 - Attività di riflessione/recupero educativa da concordare con il consiglio di classe.
 - ✓ **Finalità:** segnalare la gravità del comportamento ripetuto e avviare un percorso di recupero formativo.

- **In caso di reiterazione del comportamento si applicano ulteriori provvedimenti che prevedono la sospensione fino a 3 giorni (con obbligo di frequenza) o eventuale esclusione temporanea da attività extracurricolari o uscite didattiche.**
 - ✓ **Finalità:** affrontare casi di comportamento oppositivo o di mancata collaborazione sistematica.

- **In caso di uso del cellulare per scopi gravi (es. registrazioni non autorizzate, cyberbullismo, diffusione di contenuti), la sanzione può saltare i livelli progressivi ed essere direttamente aggravata.**

SANZIONI DISCIPLINARI IN BASE ALLA DPR N 314 DEL 08/08/2025

Le sanzioni disciplinari sono orientate non solo a punire ma anche a responsabilizzare lo studente, favorendo attività di riflessione, di cittadinanza attiva e solidale e di riparazione del danno, ove possibile.

Le sanzioni individuate nei successivi paragrafi si applicano in caso di sospensione dello studente senza obbligo di frequenza.

ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A DUE GIORNI

Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole individuano i docenti incaricati di realizzare tali attività. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i

suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE PER UN PERIODO COMPRESO TRA TRE E QUINDICI GIORNI

Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, per un numero di ore commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Esempio: si allontana lo studente per tre giorni da martedì a giovedì. Dovrà svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale per 18 ore.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale rientrano nei tre quarti dell'orario annuale richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Tali attività, inserite all'interno del PTOF, si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula apposite convenzioni che disciplinano il percorso di cittadinanza previsto.

Le attività da svolgere dipendono dalla tipologia di strutture ospitanti:

RSA: attività sociali

Strutture per disabili: attività sociali e ludiche

Biblioteche: attività di archiviazione

Associazioni di volontariato: attività sociale e attività di segreteria

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Le istituzioni scolastiche individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, **nell'ambito del personale scolastico**, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Per individuare le strutture disposte ad ospitare gli studenti, le scuole fanno riferimento ad elenchi stilati dall'Ufficio Scolastico Regionale, il quale raccoglie le disponibilità delle strutture tramite avviso pubblico e verifica il possesso dei requisiti delle stesse. **In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale, sono svolte a favore della comunità scolastica.**

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Il consiglio di classe può deliberare, se lo ritiene necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

Esempio: lo studente allontanato per 18 ore può proseguire le attività di cittadinanza attiva e solidale per un numero di ore non superiore a 13 (i tre quarti di 18 ore)

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE PER UN PERIODO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

In tale caso, **la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.**

Si applica, per quanto possibile, quanto disposto in caso di allontanamento dello studente da 3 a 15 giorni.

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al

reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le sanzioni in caso di danni: oltre all'eventuale risarcimento del danno, in caso di contenzioso legale con l'Amministrazione e condanna di uno studente per reati contro il personale scolastico (Dirigente scolastico, docente, personale educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola), egli (o la sua famiglia), dovrà pagare una cifra variabile da 500 a 10.000 euro «a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica».

ALLEGATO A)

ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia dell'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca, 1 insegnante, indicato dal Consiglio di istituto, 1 rappresentante eletto dagli studenti e un genitore indicato dal comitato dei genitori. Tale organo dura in carica tre anni, è prevista la sostituzione dei soggetti che perdono il diritto di farne parte. Le riunioni dell'Organo di garanzia sono valide se sono presenti almeno tre componenti.

Si esprime entro 10 giorni in merito alle impugnazioni dei soggetti direttamente coinvolti in merito alla fondatezza della sanzione assegnata e alla congruità della stessa, in riferimento alla infrazione commessa. Decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Nel caso in cui l'Organo di garanzia debba assumere una decisione che riguarda il diretto coinvolgimento o l'incompatibilità di uno dei membri quest'ultimo è sostituito da un membro supplente nominato dal C.I. escluso il Dirigente Scolastico.

E' fatto obbligo all'Organo di garanzia di assumere la testimonianza verbale o scritta dei soggetti coinvolti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti. I membri sono tenuti alla segretezza di tutti gli atti interni.

Degli atti dell'Organo di garanzia è redatto apposito verbale consultabile nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti e della riservatezza dei dati personali.

Gli studenti o chiunque vi abbia interesse possono proporre reclamo contro le decisioni assunte dalla scuola in tema di sanzioni presso il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale che decide in via definitiva previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale (che dura in carica due anni) composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore scolastico regionale o da un suo delegato.

ALLEGATO B)

Si ricorda che il Regolamento d'istituto del Nizzola richiede a tutti –personale scolastico e studenti- l'utilizzo di un abbigliamento sobrio e decoroso, in ogni caso consono ad un ambiente di tipo professionale quale quello scolastico, pur nel rispetto dei gusti e degli stili di ciascuno.

In applicazione di ciò, non saranno accettati, a titolo esemplificativo :

- CAPPELLO E/O BERRETTO (solo durante le lezioni);**
- CANOTTIERA A SPALLINA STRETTA E TOP.**
- MAGLIE CON TESSUTO TRASPARENTE O ECCESSIVAMENTE SCOLLATE**
- PANTALONI A VITA BASSA CHE LASCINO INTRAVEDERE BIANCHERIA INTIMA**
- PANTALONI CORTISSIMI- SHORTS (sono concesse solo bermuda; PER LE CLASSI QUINTE IN OCCASIONE DEGLI ESAMI DI STATO INDOSSARE PANTALONI LUNGHI;)**
- CIABATTE O INFRADITO DA SPIAGGIA**

Si ricorda che si tratta di un vero e proprio obbligo, previsto per tutto il personale e per gli studenti. In caso di violazione plateale o reiterata delle regole riguardanti il decoro nell'abbigliamento, l'Istituto si riserva di non ammettere lo studente alle attività scolastiche della giornata, o di ammetterlo subordinatamente ad un adeguamento agli standard richiesti (avvisando previamente la famiglia, in caso di studente minorenni). Nel rispetto della regola, ci si richiama comunque prima di tutto al buon senso e allo spirito di collaborazione di ciascuno

ALLEGATO C)

COMPORAMENTI ATTINENTI LA DDI IN CASO DI ATTIVAZIONE

- diffusione in rete o sui social sotto forma di foto, di riprese video o vocali delle attività svolte sulla piattaforma in DID;
- diffusione a terzi, estranei alla classe, delle credenziali di accesso alla piattaforma Meet o delle altre piattaforme in uso per le video lezioni
- insulti verbali o per iscritto ai compagni o ai docenti nelle chat degli applicativi per videolezioni
- furto dell'identità digitale o credenziali personali per l'accesso a piattaforme digitali ai compagni o ai docenti;
- assunzione di atteggiamenti configurabili come cyberbullismo

